



**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)**  
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Simonetta	Bruno	Presidente rel.
2) Dott.	Gianluigi	Canali	Giudice
3) Dott.	Stefano	Franchioni	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

-----  
**VISTO**

il ricorso depositato in data 17.7.2020 con cui la società Fintyre S.P.A. con sede legale in Seriate via Cascina Bruciata n. 2/4, ha proposto domanda *ex art.* 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

**RITENUTA**

la propria competenza, quale individuata dal Tribunale di Bergamo con decreto in data 8.7.2020, le cui argomentazioni vengono in questa sede condivise e recepite;

**PRESO ATTO**

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto bilanci depositati e approvati al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, aggiornato al 30.4.2020 e un'aggiornata visura camerale;

**RITENUTO**

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- che la domanda prenotativa è stata sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Mauro Pessi;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda, di quanto emergente dalla documentazione allegata come indicato in dispositivo, non applicandosi alla specie la sospensione dei termini feriali, trattandosi di procedura avente carattere di urgenza la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un Collegio di Commissari Giudiziali ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

**RITENUTO**

che le istanze formulate in ricorso sub n. 9.2 relativamente agli istituti General Finance, Banca IFIS e sub nn. 9.3, 9.4, 9.5 verranno esaminate a seguito di parere del Collegio dei Commissari Giudiziali, mentre riveste carattere di assoluta urgenza l'istanza sub n. 9.2 di mantenimento delle



linee di credito in essere con gli istituti Unicredit, Intesa San Paolo, Banco BPM, Monte dei Paschi di Siena, sussistendo i presupposti di cui all'art. 182 quinquies comma 3 l.f.;

*P Q M*

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente **termine fino al 14.11.2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina un Collegio di Commissari Giudiziali nelle persone del dott. Stefano Midolo, Tobia Lazzari e Francesco Mazzoletti, i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 50.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

3.2. allo scadere

del 17.8.2020

del 16.9.2020

del 16.10.2020

depositi in cancelleria una **SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICO, FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**), trasmettendone una **COPIA** al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Collegio di Commissari Giudiziali, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;**

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori **per nessun motivo;**
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;



- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. autorizza ex art 182 quinquies comma 3 l.f. il mantenimento delle linee di credito in essere con gli istituti Unicredit, UBI, Intesa San Paolo, Banco BPM, Monte dei Paschi di Siena;

5. assegna al Collegio dei Commissari Giudiziali termine sino al 24 agosto 2020 per esprimere un motivato parere in ordine alle istanze autorizzative proposte in ricorso sub n. 9.2 relativamente agli istituti General Finance e Banca IFIS, nonché sub nn. 9.3, 9.4 ,9.5;

6. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

7. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

*Brescia 23 luglio 2020*

*Il Presidente estensore*

*Dott.ssa Simonetta Bruno*

